

NEO-BREVIA n. 11 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI

I Valori Sociali. Francobolli dedicati a Maria Lisa Cinciari Rodano e a Ernestina Paper

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette l'8 marzo 2025 due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica *i Valori Sociali* dedicati a Maria Lisa Cinciari Rodano ed a Ernestina Paper.

Caratteristiche dei francobolli

Maria Lisa Cinciari Rodano - La vignetta raffigura un ritratto in primo piano di Maria Lisa Cinciari Rodano, partigiana e politica italiana, prima donna a ricoprire, dal 1963 al 1968, la carica di vicepresidente della Camera dei deputati, affiancata ad un ramo di mimosa, a ricordare il suo contributo alla scelta di questo fiore come simbolo della Giornata internazionale delle donne, celebrata l'8 marzo.



a ricordare il suo contributo alla scelta di questo fiore come simbolo della Giornata internazionale delle donne, celebrata l'8 marzo.

Ernestina Paper - La vignetta raffigura Ernestina Paper, prima donna a laurearsi in medicina e chirurgia in Italia nel 1877 dopo l'unificazione del Paese, ritratta alla scrivania con i suoi strumenti di lavoro e un libro di anatomia umana aperto su un leggio.



Completano i francobolli le rispettive legende

“MARIA LISA CINCIARI RODANO”, “PARTIGIANA E POLITICA”, “1921 - 2023” ed “ERNESTINA PAPER”, “PRIMA DONNA LAUREATA IN MEDICINA DOPO L'UNITÀ D'ITALIA”, “1846 - 1926”, la scritta “ITALIA” e l'indicazione tariffaria “B”.

Tiratura: duecentomila venticinque esemplari per ciascun francobollo.

Bozzettisti: Claudia Giusto per il francobollo dedicato a Maria Lisa Cinciari Rodano; Matias Hermo per il francobollo dedicato a Ernestina Paper.

Indicazione tariffaria: B.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: quadricromia per Maria Lisa Cinciari Rodano e cinque per Ernestina Paper; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft mono-siliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); per Maria Lisa Cinciari Rodano formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; per Ernestina Paper formato carta: 40 x 30 mm.; formato stampa: 40 x 28 mm.; formato tracciatura: 46 x 37 mm.; per entrambi dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Caratteristiche del foglio

Il foglio contiene quarantacinque esemplari. Sulla cimosa è riprodotto il logo MIMIT monocromatico.

ITALIA AL CENTRO DEGLI INVESTIMENTI DELL'ENPAM da Il Giornale della Previdenza Enpam n.8 del 7 marzo 2025 a cura di Giuseppe Cordasco

Una riforma della medicina generale che preveda il passaggio dei medici di famiglia a un rapporto di dipendenza con il servizio sanitario metterebbe a rischio la tenuta dell'Enpam. È stato questo l'allarme lanciato dal presidente Alberto Oliveti in uno dei passaggi che hanno avuto più risalto della sua audizione dello scorso 27 febbraio nella Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

DIPENDENZA

L'audizione rientra nell'ambito di un'indagine conoscitiva che la Commissione bicamerale sta facendo sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione. Rispondendo a una domanda della senatrice Susanna Camusso, Oliveti ha evidenziato, in caso di passaggio alla dipendenza dei medici di famiglia, il rischio "di perdere circa il 40% dei contributi, dato che il peso della contribuzione di questi professionisti convenzionati è di 1,8 miliardi sui circa 3,7 totali dell'Enpam".

D'altro canto, la senatrice Maria Cristina Cantù ha espresso apprezzamento per il progetto innovativo di Enpam sulle Case di comunità spoke, evidenziandone la rilevanza strategica nel rafforzamento della rete di prevenzione e della medicina territoriale. Ha sottolineato come questa iniziativa si inserisca in una logica di investimento sui giovani, attraverso modelli di potenziamento delle cure primarie pediatriche che siano praticabili e sostenibili nel lungo periodo. Ha inoltre evidenziato la coerenza del progetto con le soluzioni previste nei disegni di legge 227 e 1153, che mirano a garantire tutte le attività necessarie alla presa in carico dei pazienti, evitando ospedalizzazioni non necessarie e promuovendo una reale integrazione tra ospedale e territorio.

MEZZO MILIONE DI PERSONE

Nel corso dell'audizione con la Bicamerale, guidata dal presidente Alberto Bagnai, Oliveti ha ricordato innanzitutto che l'Enpam "serve una platea di oltre mezzo milione di persone: più di 365.000 iscritti, tra medici e dentisti in attività, e circa 7.700 studenti prossimi alla laurea con copertura facoltativa, oltre a 180.000 pensionati, un quarto dei quali familiari superstiti di medici e dentisti, come vedove e orfani". E che, al 31 dicembre scorso, l'ammontare del patrimonio della Cassa, a valori di mercato era pari a 27,86 miliardi di euro.

IL PORTAFOGLIO

Il presidente Oliveti ha poi spiegato che la Fondazione Enpam investe il proprio portafoglio

patrimoniale strutturandolo in due segmenti: un Portafoglio di copertura delle passività (Pcp), che garantisce la solvibilità con investimenti idonei a generare flussi adeguati a coprire le prestazioni dovute a certe scadenze, e un Portafoglio di performance (Pp), che realizza rendimenti finanziari per garantire la sostenibilità nel lungo termine.

Al 31 dicembre 2024 il portafoglio di copertura delle passività era composto da Btp (1,9 miliardi di euro), fondi infrastrutturali (489 milioni di euro), fondi di private debt (432 milioni di euro), quote di Banca d'Italia (370 milioni di euro), polizze assicurative (233 milioni di euro).

Il portafoglio di performance (Pp), sempre al 31 dicembre scorso, era invece costituito da obbligazioni (12,2 miliardi di euro), azioni (5,8 miliardi di euro), beni reali (5,8 miliardi di euro) e fondi a rendimento assoluto (266 milioni di euro).

INVESTIMENTI: TANTA ITALIA

La localizzazione geografica del totale delle attività, a valori di mercato al 31 dicembre 2024, risultava per 46 per cento in Italia, 15,4 per cento nel resto d'Europa, 23,9 per cento Usa e per il 14,7 per cento nel resto del mondo.

Si noti che, in valore assoluto, Enpam detiene in Italia complessivamente 12,82 miliardi di euro (su 27,86 totali), di cui circa 3 miliardi di euro in titoli di Stato italiani e circa 2 miliardi di euro in azioni di società quotate italiane.

SPINTA ALL'ECONOMIA REALE

La Fondazione Enpam, ha evidenziato ancora il presidente Oliveti, a partire dal 2014 ha iniziato un programma di investimenti con un focus specifico verso l'Italia sia nei comparti private equity e private debt sia nel comparto venture capital con un investimento di 150 milioni di euro in un fondo italiano focalizzato sul settore salute. Una società di questo fondo ha potuto sviluppare nuove immunoterapie per pazienti oncologici ottenendo dal settore farmaceutico un round di finanziamento per 240 milioni di euro.

La Fondazione ha proseguito nel corso degli ultimi anni con l'implementazione di programmi di private market, che si confermano come importanti contributori alla crescita dell'economia reale italiana grazie a 1,9 miliardi di euro sottoscritti (con un focus verso il mercato italiano di oltre il 30% sul totale sottoscritto). Tali risorse sono già state investite per oltre 1 miliardo mentre sono ancora a disposizione per investimenti oltre 850 milioni.

IMMOBILI E INFRASTRUTTURE

Per quanto concerne invece gli investimenti in beni reali, Oliveti ha spiegato che essi ammontano a 6,27 miliardi di euro, pari al 22,5% del patrimonio investito. Dopo un processo di dismissione del portafoglio immobiliare diretto, Enpam ha attivato una gestione quasi interamente indiretta attraverso 24 fondi immobiliari (5,56 miliardi) e 12 fondi infrastrutturali (712 milioni).

TASSE

Da notare che, dal 2012 al 2024, la gestione patrimoniale della Fondazione ha generato 6,4 miliardi di proventi di bilancio, con 1,8 miliardi versati in tasse. Il patrimonio netto contabile è cresciuto da 12,5 a quasi 28 miliardi di euro (stima a fine 2024).

SOSTENIBILITÀ ESG

In conclusione, il presidente Oliveti ha voluto ricordare anche che l'Enpam valuta i propri investimenti in base a criteri ambientali, sociali e di governance (Esg). A questo proposito, la Fondazione ha sviluppato l'Enpam Sustainable Rating (Esr) per valutare gli aspetti Esg del portafoglio.

L'indice è stato applicato dapprima al portafoglio delle obbligazioni e delle azioni quotate, contribuendo a una riduzione del 57% dell'impronta di anidride carbonica del portafoglio rispetto a quando il monitoraggio è iniziato.

La valutazione viene svolta in maniera differenziata rispetto ai mercati di cui si tratta: ad esempio riguardo ai mercati sviluppati, per il mandato azionario globale è stato definito un benchmark caratterizzato sul contrasto al cambiamento climatico, mentre per i paesi emergenti viene seguito un approccio “best in class”: vengono cioè selezionate le aziende con rating Esg più elevato in ciascun settore, escludendo le società coinvolte in gravi controversie.

Nel 2024 l’Enpam ha avviato l’estensione dell’indice di sostenibilità Esr anche ai private market.

DA CONVENZIONATO IN ATTIVITÀ POSSO AVERE LA PENSIONE DI QUOTA B? da Lettere al Giornale della Previdenza n.8 del 7 marzo 2025 a cura della Redazione

Ho compiuto 68 anni, esercito in qualità di mmg convenzionato con il Ssn e ho già richiesto la pensione a me spettante per la quota A. Avendo effettuato dei versamenti relativi alla quota B (libera professione), ho maturato, al compimento del 68° anno di età, anche il diritto ad una piccola pensione di quota B. Se richiedo questa pensione, posso tranquillamente continuare la mia attività di mmg convenzionato con il Ssn fino al 70° o al 72° anno di età come è attualmente previsto dalla normativa vigente? F. D.G.



Gentile Dottore,

sì, può richiedere anche la pensione di quota B e continuare a esercitare l’attività di medico di medicina generale. Non solo, può anche continuare a svolgere la libera professione e i contributi versati dopo la pensione le daranno diritto a un supplemento sull’importo che le scatterà ogni anno automaticamente.

Trova conferma nell’articolo 21 dell’Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale: l’attività, infatti, risulta incompatibile con i trattamenti di quiescenza ma con queste eccezioni: “Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni delle “quote A e B” del fondo di previdenza generale dell’ENPAM o che fruiscono dell’Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP)”.

Per richiedere la pensione della gestione Enpam dei medici di medicina generale è invece necessario aver cessato l’attività in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONI SCUOLA DI MUSICA la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho letto che il contribuente può portare in detrazione le spese sostenute per le scuole di musica dei minori fatte con sistema tracciabile. Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per far parte di una banda musicale? In caso affermativo, tali spese come vanno indicate nel 730? C.Z.

Risponde Andrea Santoro

Come previsto dall’[articolo 15](#), comma 1, lettera e-*quater*, del Tuir, è possibile portare in detrazione il 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Per richiedere l’agevolazione bisogna aver effettuato il pagamento con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi “tracciabili” (carte di

debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari, eccetera). Le spese vanno indicate nel quadro E del modello 730 con l'apposito "codice 45".

PENSIONE MAMME - MANOVRA 2025: RIDUZIONE D'ETÀ DI PENSIONAMENTO OPPURE COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE MAGGIORE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE

La manovra 2025 (Legge 207/2024 articolo 1 comma 179) a partire dal 1° gennaio ha innalzato da 12 a 16 mesi il massimo del bonus previsto dalla Legge 335/95 all'articolo 1 comma 40 lettera c) : dal 1° gennaio alle mamme lavoratrici è riconosciuto un anticipo d'età per la pensione di 4 mesi per ogni figlio sino ad un massimo di 16 mesi in presenza di 4 i più figli. In alternativa la lavoratrice può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione di un'età maggiore rispetto a quella del pensionamento e precisamente maggiorazione di 1 anno in presenza di uno o due figli e di 2 anni di almeno 3 figli. Qualsiasi sia il bonus scelto si applica alle lavoratrici mamme sia per la pensione di vecchiaia sia per quella anticipata anche se per opzione al sistema contributivo (lavoratrici in regime retributivo o misto).

Per la fruizione occorre fare richiesta all'Inps in sede di domanda di pensione.

PENSIONAMENTO MAMME		
	Pensione di vecchiaia	Pensione anticipata
Lavoratrice senza figli	<ul style="list-style-type: none">• 67 anni d'età e 20 di contributi• 71 anni d'età e 5 di contributi	<ul style="list-style-type: none">• 64 a. d'età e 20 di contributi
Lavoratrice con 1 figlio	<ul style="list-style-type: none">• 66 anni e 8 mesi d'età e 20 di contributi• 70 anni e 8 mesi d'età e 5 di contributi	<ul style="list-style-type: none">• 63 a. e 8 mesi d'età e 20 di contributi
Lavoratrice con 4 figli	<ul style="list-style-type: none">• 65 anni e 8 mesi d'età e 20 di contributi• 69 anni e 8 mesi d'età e 5 di contributi	<ul style="list-style-type: none">• 62 a. e 8 mesi d'età e 20 di contributi

da Italia Oggi del 7 marzo 2025 pag.33

Articolo 1 comma 40 lettera c) della Legge 335/1995

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e

((pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli))

In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

Articolo 1 comma 179 della Legge n. 207/2024

179. All'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «nel limite massimo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli».

INPS - Circolare n.53 del 5 marzo 2025

8. Modifiche all'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995 in materia di riduzione del requisito anagrafico di accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri. Articolo 1, comma 179, della legge n. 207 del 2024

L'articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2025 innalza da dodici mesi a sedici mesi il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione nel sistema contributivo in favore delle lavoratrici madri con quattro o più figli, previsto dall'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995.

Pertanto, per effetto della disposizione normativa in esame, in favore delle lavoratrici madri destinatarie del sistema contributivo è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione pari a quattro mesi per ogni figlio e pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli.

La norma non modifica la misura del beneficio alternativo a tale riduzione in base al quale la lavoratrice può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e di due anni in caso di tre o più figli ai fini della determinazione della pensione.

Il beneficio in esame si applica al requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i requisiti di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, (per il biennio 2025-2026 pari a 67 anni e 71 anni), nonché a quello previsto per la pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 11, del medesimo decreto-legge (per il biennio 2025-2026 pari a 64 anni).

La riduzione del requisito anagrafico trova applicazione anche nel caso di conseguimento della pensione di vecchiaia di cui ai citati commi 6 e 7 dell'articolo 24, a seguito dell'esercizio dell'opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (per il biennio 2025-2026 67 anni di età e 20 anni di contribuzione). Il beneficio in argomento non opera d'ufficio, ma deve essere richiesto in sede di presentazione della domanda di pensione.

MIN.LAVORO - RITIRATO IL DECRETO ATTUATIVO DEL BONUS

GIOVANI da DplMo - Fonte: sito del Dipartimento per il programma di Governo

È stato ritirato il Decreto che doveva definire i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo denominato bonus giovani e cioè soggetti che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati mai occupati a tempo indeterminato.

L'incentivo è previsto all'[articolo 22, del decreto legge n. 60/2024](#) (cd. Decreto Coesione).

Per tale motivo, si allungano i tempi per l'uscita della circolare INPS che dovrà definire le modalità attuative dell'incentivo e dare la possibilità ai datori di lavoro di fruire dell'agevolazione contributiva.

Oltre al Decreto per il Bonus Giovani under 35, restiamo in attesa del Decreto per il Bonus Donne, previsto dall'[articolo 23, del decreto legge n. 60/2024](#), e del Decreto per l'incentivo per i settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, previsto dall'[articolo 21, del decreto legge n. 60/2024](#).

GOVERNO - ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ALL'INTERNO

DELLA PA da DplMo

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2025, con l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni.

[Il DPCM 29 gennaio 2025](#)

PEREQUAZIONE PENSIONI, CORTE COSTITUZIONALE:

...delle perdite subite dalle pensioni non integralmente rivalutate, del resto, il legislatore potrà tenere conto in caso di eventuali future manovre sull'indicizzazione dei medesimi trattamenti"...

Ogni commento è superfluo...



IL DIRIGENTE MEDICO CHE ESERCITI UN'AZIONE DI ESATTO ADEMPIMENTO NON PUÒ OTTENERE NULLA PIÙ DELLA RETRIBUZIONE MENSILE A LUI SPETTANTE

cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che il dirigente medico che eserciti un'azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro.

In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all'orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall'erroneo criterio di calcolo adottato dall'ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro – Ordinanza n.5501 pubblicata il 2 marzo 2025

ALLEGATI A PARTE – CASS. SEZ. LAV. Ordinanza n. 5501/2025 (documento 078)

MEDICINA GENERALE DIVENTA SPECIALISTICA? da ItaliaOggi di martedì 11 marzo 2025 - articolo di Michele Damiani

Emendamenti al disegno di legge 1241 approvati dalla Commissione affari sociali del Senato atteso

in aula a Palazzo Madama questa settimana:

- cambia la formazione in medicina generale che da «specifica» diventa «specialistica»;
- niente vincolo di esclusività per i professionisti sanitari che potranno ricoprire altri incarichi fuori orario di lavoro fino al 31 dicembre 2027;
- introdotti poteri sanzionatori per l'Agcom in merito alla pubblicità ingannevole.

Ù

Se son rose fioriranno

AGENZIA ENTRATE - NUOVO REGIME AGEVOLATIVO PER I LAVORATORI IMPATRIATI: REQUISITI PER FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 66/E del 6 marzo 2025](#), fornisce alcuni chiarimenti in merito al «nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati» di cui all'art. 5 del [decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209](#).

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”) ha introdotto il “nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati” che si applica in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 5 dispone che «i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di

1. sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2. sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;

d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206».

In base al successivo comma 2 «si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti, tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,

numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto».

L'articolo 23 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 dispone che: *«Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato: [...] c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50; [...]».*

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 165 del medesimo TUIR *«i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato».*

Con riferimento al requisito di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 209 del 2023 la norma prevede che il *nuovo regime* può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all'estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto *«appartenente al suo stesso gruppo».*

Nella predetta ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero, la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.

In merito ai requisiti di elevata qualificazione e specializzazione stabiliti nella sopra illustrata disposizione contenuta nel citato articolo 5, al comma 1, lett. d), si fa presente che il citato decreto legislativo n. 108 del 2012, in attuazione della direttiva europea 2009/50/CE, ha inserito, nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (recante il *«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»* T.U.I.) l'articolo 27-*quater* (rubricato *«Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE»*), successivamente modificato dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 152.

Per effetto delle predette modifiche, la norma attualmente dispone che sono *«altamente qualificati»* i lavoratori *«che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:*

- *del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;*
- *dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;*
- *di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;*
- *di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle*

tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO08, n. 133 e n. ».

La norma sopra richiamata riguarda i lavoratori "stranieri" in quanto disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere in Italia lavori altamente qualificati.

Ai fini dell'applicazione del *nuovo regime* che, in assenza di specifiche preclusioni poste dalla norma, riguarda sia lavoratori italiani che stranieri, il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve, invece, necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.

Ai fini dell'accesso al nuovo regime, inoltre, è sufficiente (al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla norma) possedere i predetti «*requisiti di elevata qualificazione o specializzazione*», nel senso sopra chiarito non essendo, invece, richiesto dalla norma che venga esercitata, né prima né dopo il trasferimento, la corrispondente attività professionale.

Ciò posto, in merito alla questione posta dall'Istante se, nel caso prospettato, sussistano i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione normativamente previsti, si evidenzia che la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 ha chiarito come il legislatore abbia inteso escludere dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi caratterizzate «*da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dall'amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento; si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui rileva il mero appuramento del fatto (cd. accertamenti di fatto)*».

In applicazione dei richiamati chiarimenti, devono considerarsi inammissibili le istanze con le quali viene richiesta la valutazione dei titoli di elevata qualificazione e specializzazione previsti dal *nuovo regime*.

Con riferimento alla possibilità di applicare il nuovo regime relativamente ai redditi che l'Istante produrrà in Italia a partire da aprile 2025 alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro, nonostante nel primo trimestre dell'anno abbia lavorato per il datore di lavoro per cui era stato impiegato all'estero prima del rientro, si osserva quanto segue.

Ai fini dell'applicazione del *nuovo regime*, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento "funzionale" tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto chiarito con riferimento al previgente "regime speciale per lavoratori impatriati". Non è necessario, dunque, che al rientro in Italia sussistano i requisiti previsti dalla norma, potendo gli stessi maturare anche successivamente. In tal caso, il contribuente potrà applicare il *nuovo regime* al ricorrere dei predetti requisiti per i residui periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione, che si applica per ciascun periodo d'imposta in cui i requisiti sussistono.

Ne consegue che, nel caso in esame, l'Istante non può fruire del *nuovo regime* con riferimento ai redditi derivanti dall'attività svolta per i primi tre mesi del 2025, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro per il quale è stato impiegato all'estero atteso che, in tal caso, per espressa previsione normativa, il periodo minimo di permanenza all'estero è di sei periodi d'imposta.

Inoltre, il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa, in qualità di "frontaliere", non sarebbe agevolabile in quanto prodotto all'estero sulla base della cd. "lettura a specchio" dei criteri di collegamento enunciati dall'articolo 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Ciò posto, l'Istante, che dichiara di essere stato fiscalmente residente all'estero per quattro periodi d'imposta, potrà accedere al *nuovo regime* in relazione al reddito di lavoro dipendente derivante dal lavoro svolto in Italia alle dipendenze del nuovo datore di lavoro a partire da aprile 2025, trattandosi di un reddito prodotto in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello per il quale era stato impiegato prima del rientro in Italia e risultando altresì integrato il requisito minimo di permanenza all'estero di tre periodi d'imposta.

CERTIFICAZIONE UNICA 2025: È L'ORA. INVIO ALL'AGENZIA ENTRO IL 17 MARZO

Il modello “ordinario” deve essere presentato telematicamente all'Amministrazione, il “sintetico” deve essere consegnato direttamente o per posta a chi ha percepito i redditi “certificati”



Sta per chiudersi la finestra a disposizione dei sostituti d'imposta per l'annuale trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate e la consegna ai diretti interessati delle Certificazioni uniche 2025. Le Cu attestano i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, i redditi diversi, nonché i corrispettivi ricevuti

per le locazioni brevi, percepiti dai loro assistiti. I dati si riferiscono al periodo d'imposta 2024.

L'ultimo giorno utile è, quest'anno, lunedì 17 marzo perché il 16 marzo, termine ordinario, è domenica.

Eccezioni e conferme

Prima di entrare nei particolari, è opportuno accennare alle due novità più significative, in vigore dalla stagione dichiarativa 2025, a proposito della scadenza.

Va ricordato, innanzitutto, che da quest'anno i sostituti d'imposta, grazie alle modifiche introdotte in tema di semplificazioni tributarie dal decreto “Adempimenti” ([articolo 3](#), Dlgs n. 1/2025), potranno fare a meno di inviare le Cu relative ai forfetari e ai contribuenti in regime fiscale di vantaggio.

La seconda novità riguarda il termine per la trasmissione dei dati relativi ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arte o professione abituale, che dal 2025 slitta fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In pratica, sono concesse due settimane in più.

Nulla di nuovo, invece, per le Certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata, anche quest'anno potranno essere presentate entro il 31 ottobre, scadenza prevista anche per il 770.

A chi non deve sfuggire la scadenza

In linea generale, devono presentare la Certificazione unica all'Agenzia delle entrate coloro che, nel 2024, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

Sono tenuti all'adempimento anche i soggetti, comprese le pubbliche amministrazioni, che hanno versato somme e valori senza applicazione della ritenuta alla fonte, ma per i quali è prevista la contribuzione Inps, come ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia oppure le università per i dottorati di ricerca.

Tra gli interessati, anche i titolari di posizione assicurativa Inail che devono comunicare, tramite Cu, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto.

Cu “ordinaria” o in forma “ristretta”

La Certificazione unica 2025, approvata con il provvedimento del direttore dell'Agenzia dello scorso 15 gennaio, insieme alle [istruzioni](#) per la compilazione e alle [specifiche tecniche](#), è disponibile sul sito delle Entrate in due versioni: in formato “[sintetico](#)”, destinato ai lavoratori, e in formato “[ordinario](#)”, più ricco di informazioni, destinato all'Amministrazione finanziaria. Disponibili online, gratuitamente, anche i [software di compilazione](#) e di [controllo](#). Inoltre, per facilitare le minoranze linguistiche, come ogni anno, Certificazione e istruzioni sono state tradotte e pubblicate anche in [tedesco](#) e [sloveno](#).

Il modello “sintetico” può essere consegnato al lavoratore direttamente o inviato per posta.

Il modello “ordinario”, invece, può essere presentato online direttamente dall’interessato utilizzando esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato.

Il flusso telematico è composto da:

- un frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica
- il quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate
- la Certificazione unica 2025, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi riguardanti le locazioni brevi.

Se preferisce, chi si occupa dell’invio può spacchettare il flusso telematico trasmettendo, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni relative al lavoro dipendente e assimilati separatamente da quelle relative al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Se ritenuto più pratico, inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di trasmissione di sole Cu di lavoro dipendente.

In breve, le novità del modello 2025

Come ogni anno, il modello deve essere riadattato rispetto alla passata stagione dichiarativa per rimanere al passo con le sopraggiunte modifiche normative. Vediamo alcuni degli aggiornamenti 2025 più significativi.

In seguito alle modifiche della disciplina e all’accordo contro le doppie imposizioni con la Svizzera, secondo cui il reddito da lavoro dipendente percepito dai frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa tramite ritenuta alla fonte dell’80% di quanto dovuto ai fini Irpef e imposte locali, è diventato più ricco lo spazio dedicato alle informazioni richieste riguardo ai percipienti esteri.

Viceversa, l’evoluzione della disciplina relativa al lavoro classificabile come “sportivo” ha comportato un taglio delle codifiche rispetto alla Certificazione unica dello scorso anno. Largo, poi, nel 2025, al “bonus Natale”, l’indennità *una tantum* di 100 euro destinata, a determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro (articolo 2-*bis*, Dl n. 113/2024, e articolo 2, Dl n. 167/2024).

Le modifiche al regime agevolativo per i lavoratori impatriati dal 2024 (articolo 5, Dlgs n. 209/2023) hanno comportato, invece, l’introduzione di nuovi codici identificativi.

Proseguendo con le novità, fanno il loro ingresso i campi da 671 a 673, dedicati all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive finalizzate al taglio dei tempi delle liste d’attesa (articolo 7, commi 1 e 2 del Dl n. 73/2024).

Nuova la sezione (campi da 791 a 805) riservata ai dati utilizzati ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata relativi ai beneficiari dell’Assegno universale riconosciuto dall’Inps alle famiglie con figli a carico in possesso di determinati requisiti.

Introdotta, poi, il campo 479, riservato al trattamento integrativo speciale detassato, erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.

La Cu 2025 ha dovuto, poi, allinearsi alla deroga prevista per il 2024 alla tassazione ordinaria prevista dal Tuir (articolo 51, comma 3), che porta a mille euro il limite di esenzione dei *fringe benefit* (articolo 1, comma 16 della legge n. 213/2023), limite che sale a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. I compensi in questione hanno trovato posto nei punti 474 e 475 del modello. Le stesse informazioni di dettaglio sono state previste anche nella sezione relativa ai premi di risultato, nei campi 580, 581, 600 e 601.

Infine, da quest'anno, la Certificazione unica ospita il Codice identificativo nazionale – Cin, relativo alle locazioni brevi.

Niente dichiarazione se la Cu contiene tutti i redditi

Ricordiamo che i contribuenti titolari nel 2024 dei soli redditi di lavoro dipendente, comunicati dai loro sostituti d'imposta tramite Cu 2025, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, sempreché sia stato effettuato correttamente l'eventuale conguaglio. Alle stesse condizioni, può non presentare la dichiarazione il titolare di sole più pensioni per le quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il "casellario delle pensioni".

Il contribuente esonerato, comunque, può sempre presentare la dichiarazione nel caso in cui abbia diritto a ulteriori detrazioni o deduzioni rispetto ai dati trasmessi dal sostituto d'imposta.

In scadenza anche Cupe

Il 17 marzo è l'ultimo giorno utile anche per la consegna della [Certificazione degli utili e dei proventi equiparati](#) (Cupe) ai residenti che ricevono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Il modello è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate insieme alle [istruzioni](#).

Cupe può essere rilasciata anche ai contribuenti non residenti in Italia che percepiscono utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

La Certificazione è rilasciata da:

- società ed enti emittenti gli utili (trust, società di capitali, eccetera)
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli Spa
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti allo stesso sistema
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
- imprese di investimento e agenti di cambio
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

Cupe deve essere inoltre consegnata per i proventi derivanti da:

- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
- contratti di associazione in partecipazione
- contratti di cointeressenza.

APPROVATA LA DELEGA AL GOVERNO PER IL SUO SUPERAMENTO ISCRIZIONE A MEDICINA, ODONOTIATRIA E VETERINARIA. LA SELEZIONE AVVERRÀ ATTRAVERSO UN SEMESTRE-FILTRO da

Quotidiano Sanità a cura di Giovanni Rodriguez

[Test Medicina. Anche Paula della Camera approva la delega al Governo per il suo superamento. La selezione avverrà attraverso un semestre-filtro. Il provvedimento è legge - Quotidiano Sanità](#)

Il testo, approvato con 149 voti favorevoli e 63 contrari, delega il Governo ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Verrà abolito l'attuale test di accesso in favore di un semestre-filtro con esami caratterizzanti, i cui risultati saranno comunque riconosciuti per percorsi formativi alternativi.

[IL TESTO](#)

INPS - MODIFICA DEGLI INTERESSI E SANZIONI CIVILI DAL 12

MARZO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 56 dell'11 marzo 2025, comunica che in base alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 6 marzo 2025, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR), con decorrenza dal 12 marzo 2025, è pari al 2,65%.

Tale variazione incide sulla determinazione dell'interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 56 dell' 11.03.2025 (documento 079)

INPS - PENSIONATI: RICONOSCIMENTO MALATTIA IN CASO DI NUOVO RAPPORTO DA DIPENDENTE

da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025, fornisce le indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

E' possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente; questo, in base alla nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.

Infatti, sempre tenendo presente la funzione dell'indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.

Resta fermo che, nel caso di percezione dell'indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l'indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 57 dell' 11.03.2025 (documento 080)

Il pensionato rioccupato da lavoro dipendente ha diritto all'indennità di malattia qualora si ammalia perché il datore di lavoro versa i contributi per la tutela dell'evento malattia, mentre il pensionato tornato a lavorare come autonomo o da collaboratore con iscrizione alla gestione separata non ha diritto all'indennità di malattia perché non viene versato alcun contributo per la tutela malattia.

Indennità di malattia sì al pensionato con lavoro da dipendente,

Niente indennità di malattia al pensionato che fa libera professione o con iscrizione alla gestione separata

AGENZIA DELLE ENTRATE - PER BONUS SOSTITUZIONE DOCCIA la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Sono previste agevolazioni fiscali per le spese di sostituzione box doccia e piatto doccia nel 2025? A quali condizioni è per che importo massimo? L.P.

risponde Andrea Santoro

La [legge n. 207/2024](#) (legge di bilancio 2025) prevede, al comma 55, che per le spese relative agli interventi edilizi indicati al comma 1 dell'[articolo 16-bis](#) del Tuir, sostenute nel 2025, spetti una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese complessive fino a un ammontare non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, solo qualora i predetti interventi configurino un'attività di manutenzione straordinaria. La stessa detrazione è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nel 2025 nel caso in cui le medesime siano effettuate dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La sostituzione della doccia, e dei sanitari in generale, singolarmente non agevolabile, può divenirlo qualora integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento "superiore" rispetto a quella "inferiore", come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno ([circolare n. 3/2016](#)).

INPS - MALATTIA E VISITE MEDICHE DI CONTROLLO - TUTTE LE

INFORMAZIONI da DplMo

Sul Portale INPS è stata pubblicata una nuova pagina dedicata all'[indennità di malattia e alle visite mediche di controllo](#).

L'indennità è riconosciuta ai **lavoratori dipendenti** e a quelli iscritti alla **Gestione Separata**, quando un evento di **malattia** ne determina l'incapacità temporanea al lavoro. Per entrambe le categorie di lavoratori l'Istituto fornisce le informazioni su:

- requisiti;
- durata della prestazione;
- quanto spetta;
- modalità di pagamento;
- come richiedere l'indennità.

La pagina, inoltre, fornisce le indicazioni sulle **visite mediche di controllo**. Per consentire i controlli di verifica dell'effettiva temporanea incapacità lavorativa, infatti, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste. L'assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l'applicazione di sanzioni.

Tramite la pagina, infine, è possibile scaricare diverse **guide** sulla tutela della malattia e sui certificati.

AGENZIA ENTRATE - NUOVI INTERPELLI SUL REGIME

AGEVOLATIVO PER I LAVORATORI IMPATRIATI fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, in data 12 marzo 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, così come previsto dall'articolo 5, del [decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209](#).

Questi la risposta dell'Agenzia delle Entrate agli interpellati:

- [Risposta n. 70 del 12/03/2025](#) – Soggetto estero che si trasferisce per la prima volta in Italia per svolgere un'attività lavorativa

- [Risposta n. 71 del 12/03/2025](#) – Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione
- [Risposta n. 72 del 12/03/2025](#) – Allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero
- [Risposta n. 74 del 12/03/2025](#) – Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

NUMISMATICA - ZECCA ITALIA 2025

- 25 Centesimi FDC Ag - Serie Flora e Fauna Margherita 2025 - € 89,00
- 2 € FDC Giubileo 2025 - € 29,00
- 2 € Proof Giubileo 2025 - € 48,00
- 3 € FDC Ag 120° Automobile Club Italia - € 89,00
- 20 € Oro Proof Giochi Paraolimpici 2026 - € 930,00
- 20 € Oro Proof Giochi Olimpici 2026 - € 930,00